



CITTÀ DI FELTRE

**AGGIORNAMENTO
DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI
PER LE CORTI D'ASSISE
E PER LE CORTI D'ASSISE DI APPELLO**

IL SINDACO

Visto l'art 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287 sul riordinamento dei Giudici di Assise, sostituito dall'art.3 della legge 5 maggio 1952, n.405;

Vista la legge 27 dicembre 1956, n.1441, sulla partecipazione delle donne all'Amministrazione della Giustizia nelle Corti d'Assise e nelle Corti d'Assise di Appello

INVITA

Tutti i cittadini, residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli art. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art.12 della legge stessa, a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise o di Corte d'Assise d'Appello.

Le domande, indirizzate al Sindaco, potranno essere compilate su appositi moduli in distribuzione presso l'Ufficio Elettorale e pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente e dovranno essere corredate dalla dichiarazione del titolo di studio e pervenire a detto ufficio entro il 31 luglio del corrente anno.

Feltre, 03 aprile 2019

IL SINDACO
F.to Paolo Perenzin

Estratto della legge 10 aprile 1951, n.287

Art. 9 – Requisiti dei Giudici popolari delle Corti d'Assise

I Giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di appello

I giudici popolari delle corti di assise di appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 - Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.